

## **Direttive relative ai diplomi di livello secondario II ed equivalenze**

### **1. Definizione di livello secondario II**

Per livello secondario II si intende il proseguimento della formazione dopo la formazione di base obbligatoria. Inizia circa 9 anni dopo l'inizio delle scuole elementari (circa al 16° anno d'età) e comprende corsi di formazione orientata alla professione e generale. Le formazioni durano di regola da 2 a 4 anni e si concludono con una maturità, un diploma, un attestato professionale federale o un certificato federale di formazione pratica.

Ad eccezione del certificato federale di formazione pratica, i diplomi del livello secondario II permettono di assolvere una formazione di livello terziario.

### **2. Diplomi riconosciuti a livello secondario II per l'ammissione alla formazione TC o alla PEQ CS**

#### **2.1. Diplomi di formazione generale di livello secondario II**

- Maturità liceale
- Certificato di scuola media specializzata
- Certificato di maturità specializzata
- Diploma di una Scuola cantonale di diploma (2 o 3 anni)
- Diploma di una scuola di grado secondario o di una scuola cantonale
- Diploma di un istituto professionale a indirizzo commerciale

#### **2.2. Diplomi orientati alla professione di livello secondario II**

Attestato federale di capacità (conclusione di un tirocinio o di una formazione professionale di base)

- con maturità professionale
- senza maturità professionale

### **3. Diplomi di formazione generale esteri di livello secondario II**

La Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO n. 165 ("Convenzione di Lisbona") disciplina il riconoscimento di diplomi esteri di formazione generale di livello secondario II.

La Convenzione di Lisbona è entrata in vigore il 1° febbraio 1999. Essa vale solo per gli Stati, che l'hanno ratificata. La Svizzera ha ratificato questa convenzione e fa quindi parte degli Stati firmatari.

La Convenzione di Lisbona comprende le seguenti novità.

- I principi di accettazione (acceptance) delle qualifiche ottenute all'estero: ora sono le parti contraenti e non più gli studenti a dover attestare il valore dei propri diplomi.

- Trasparenza e correttezza della rispettiva decisione di riconoscimento: ora le autorità competenti devono sempre attestare che eventuali decisioni di rifiuto di diplomi esteri sono state prese in modo equo, non discriminatorio e conforme alla Convenzione.

Le persone con un diploma di formazione generale di livello secondario II provenienti da uno Stato firmatario non devono attestare l'equivalenza al livello secondario II e possono essere direttamente ammesse a una formazione TC o alla PEQ CS.

#### 4. Equivalenza a un diploma di livello secondario II

L'OmL TC riconosce le seguenti equivalenze a un diploma di livello secondario (Sec II):

<b>Indipendentemente dalle altre condizioni di ammissione senza diploma Sec II viene ammesso alla PEQ CS chi:</b>	<b>Attestazioni da inoltrare:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nell'ultimo anno ha abbandonato o interrotto senza conseguire il diploma una scuola di grado secondario (liceo, scuola media specializzata, scuola cantonale di diploma, scuola cantonale, istituto professionale a indirizzo commerciale)</li> <li>e</li> <li>▪ può certificare di aver svolto un'attività professionale al 100% per almeno 2 anni (di cui al massimo il 60% come lavoro familiare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attestato di frequenza dell'ultimo anno</li> <li>▪ Conferma di aver svolto un'attività professionale al 100% per almeno 2 anni (di cui al massimo il 60% come lavoro familiare)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nell'ultimo anno ha interrotto un tirocinio o</li> <li>▪ dispone di un tirocinio con certificato di formazione pratica o</li> <li>▪ di un tirocinio senza esame di fine tirocinio</li> <li>e</li> <li>▪ può certificare di aver svolto un'attività professionale al 100% per almeno 2 anni (di cui al massimo il 60% come lavoro familiare)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attestato di tirocinio dell'ultimo anno</li> <li>▪ Certificato di formazione pratica</li> <li>▪ Attestato di tirocinio dell'ultimo anno</li> <li>▪ Conferma di aver svolto un'attività professionale al 100% per almeno 2 anni (di cui al massimo il 60% come lavoro familiare)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ può presentare un diploma estero equivalente di livello secondario II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conferma ufficiale in merito al contenuto e alla durata della formazione</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ o un diploma estero di livello terziario (sempre proveniente da uno Stato non firmatario)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dispone di numerosi anni di esperienza professionale             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ha svolto un'attività professionale al 100% per almeno 5 anni (di cui al massimo il 60% o 3 anni come lavoro familiare)</li> <li>○ il lavoro parziale viene calcolato in modo proporzionale</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conferma dell'attività lavorativa / certificato di lavoro</li> <li>▪ Attestazione tramite il "DOSSIER VOLONTARIATO" o il "CH-Q" (Associazione CH-Q)</li> <li>▪ In caso di attività indipendente: certificazione AVS</li> </ul>